

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Consultazione sulla Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio

Signora Consigliera federale,

preliminarmente La ringraziamo per averci consultato su una tematica particolarmente sentita in un cantone, quale il Ticino, scelto da numerosi cittadini stranieri come luogo di residenza anche in funzione dell'imposizione globale secondo il dispendio.

Un sistema fiscale semplice, che non implica l'allestimento di una dichiarazione d'imposta completa in tutti le sue componenti - specie quelle relative alla sostanza mobiliare -, che non prevede un accertamento puntuale, il cui onere è stabile per alcuni anni e quanto più apprezzato da una categoria di contribuenti facoltosi. Con il conseguimento del permesso di dimora essi procedono ad importanti investimenti immobiliari nel Cantone e garantiscono pure un rilevante indotto.

In questo ambito la proposta del Consiglio federale in favore del mantenimento della tassazione secondo il dispendio accompagnata da alcune misure miranti a renderla più trasparente ed equa contribuisce a rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria ed economica svizzera, ticinese in particolare.

Osservazioni al cpv. 1 degli art. 14 LIFD e 6 LAID

Le nuove norme della LIFD e della LAID sono sostanzialmente identiche.

L'imposta secondo il dispendio è quindi concessa alle persone di nazionalità estera che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera e non esercitano attività lucrativa in Svizzera.

Ad eccezione dell'abrogazione, condivisa, della disposizione che permette ad un cittadino svizzero di usufruire per l'anno del rientro in Svizzera dell'imposta sul dispendio, la disposizione ricalca quella sino ad oggi in vigore.

Pertanto anche la nuova norma non pone limitazioni ai “**cittadini esteri**”. Potrebbero quindi beneficiare della tassazione sul dispendio anche:

- i discendenti (figli) del contribuente che hanno ottenuto un permesso di dimora con i genitori al raggiungimento della maggiore età, purché non esercitino attività lucrativa in Svizzera;
- i figli dei figli, nati in Svizzera, che hanno raggiunto la maggior età purché non esercitino attività lucrativa in Svizzera.

Il disposto è, a nostro avviso, troppo permissivo. I figli ed i nipoti del contribuente nati e cresciuti in Svizzera godrebbero, rispetto ai figli di cittadini svizzeri, di un trattamento fiscale privilegiato.

Appare inoltre necessaria una precisazione sulla **possibilità di passare da un sistema d'imposizione forfetaria al sistema ordinario e viceversa**. La circolare d'applicazione dell'AFC, fino ad oggi in vigore, prevede la possibilità di passare da un sistema impositivo all'altro. Si tratta di un'interpretazione troppo estesa del tenore della norma attualmente in vigore che è confermata anche dalla riforma proposta. Sarebbe quindi opportuno modificare la circolare d'applicazione dell'AFC e stabilire che il passaggio dal sistema impositivo in base al dispendio alla tassazione ordinaria è garantito in ogni momento mentre, il passaggio contrario, non è ammesso.

Sulla base di quanto precede proponiamo le seguenti modifiche:

art. 14 cpv. 1 lett. b. LIFD; art. 6 cpv. 1 lett. b. LAID

b. per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sono esclusi i discendenti del contribuente che, pur mantenendo la cittadinanza estera, raggiungono la maggior età;

Si osserva infine che la descrizione delle lett. “b” del cpv. 1 degli art. 14 LIFD e 6 LAID, non permette di mettere al beneficio dell'imposta globale i contribuenti già al beneficio di un permesso di dimora (permesso B) o la cui assenza dalla Svizzera è inferiore a dieci anni: tale conclusione permette, per contro, il passaggio alla tassazione globale a un frontaliere (permesso G) che ha sempre svolto un'attività lucrativa in Svizzera e che trasferisce la sua attività all'estero o la cessa, e ottiene un permesso di dimora (tipo B). In questa fattispecie si potrebbe ravvisare una disparità di trattamento fra le due categorie di contribuenti.

Osservazioni agli art. 14 cpv. 2 LIFD e 6 cpv. 2 LAID

Al capoverso 2 viene in primo luogo sancito il principio secondo il quale il dispendio deve essere commisurato alle spese necessarie al mantenimento del tenore di vita in Svizzera e all'estero del contribuente e delle persone che vivono a suo carico. Trattasi quindi di una codifica del sistema già attualmente in vigore.

Le lettere a. b. e c. di questi articoli inseriscono i minimi d'imposizione. Considerato che le modifiche degli articoli in questione sono anche dettate dall'esigenza di salvaguardare il sistema impositivo sul dispendio, l'introduzione di questi minimi a livello federale è senz'altro positiva. A livello cantonale tuttavia la LAID lascia di fatto la totale libertà dei cantoni di stabilire i minimi d'imposizione, questo a garanzia della concorrenza intercantionale. Ciò rischia di vanificare gli sforzi miranti a difendere l'imposizione sul dispendio, se non vi sono comportamenti responsabili da parte dei singoli cantoni.

Detto questo rileviamo che il testo italiano della lettera d. (punti da 1 a 3) riporta il tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAID oggi in vigore. La nuova versione dovrebbe rifarsi al testo francese che ci sembra più consono allo spirito della riforma e meglio armonizzato con la LIFD.

La nostra suggestione nasce dal fatto che il confronto dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LAID nelle tre lingue appare contraddittorio. La versione italiana fa riferimento alla sostanza immobiliare e mobiliare ed ai relativi redditi (punto 1 e 2 della lett. d) mentre nella versione francese si fa riferimento ai soli redditi della sostanza immobiliare e mobiliare. Il testo tedesco, seppur analogo a quello italiano, fa riferimento a proventi lordi (der Summe der Bruttoerträge) ed elenca invece oltre ai redditi anche la sostanza.

Proponiamo l'adozione della formulazione francese o di quella prevista dalla LIFD.

In effetti tutto ciò che è in relazione all'imposizione della sostanza viene codificato al capoverso 4 mentre tutto quanto è in relazione ai redditi è regolato dal capoverso 2.

Osservazioni all'art. 205d LIFD e 78e

I due articoli prevedono il mantenimento delle vecchie disposizioni d'applicazione nei 5 anni successivi l'entrata in vigore del nuovo disposto.

Nell'attuale regime il nostro Cantone fissa annualmente l'ammontare minimo della tassazione globale tramite Decreto esecutivo del Consiglio di Stato.


Avallando la disposizione dell'art. 78e si elimina di fatto la possibilità di intervento nella definizione del minimo imponibile per i 5 anni successivi l'entrata in vigore della legge.

Come ben espresso nel compendio il Consiglio federale intende con questa misura migliorare questo istituto e rafforzarne l'accettazione. Mantenere il previgente diritto, senza adeguamenti per 5 anni, può rappresentare una sorta di miglioramento delle condizioni sin ora esistenti.

La norma transitoria potrebbe prevedere un adeguamento ai nuovi minimi imponibili, nei 5 anni, ma in maniera proporzionale. Concretamente la differenza fra il vecchio minimo imponibile ed il nuovo deve essere colmata in 5 anni in ragione di 1/5 per anno.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere recepite e contribuire ad una chiara interpretazione della norma, ci è gradita l'occasione per porgerLe, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:

 L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali